

proposta di legge n. 2

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Zaffiri, Minardi

presentata in data 15 luglio 2015

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1996, N. 34

“NORME PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DI SPETTANZA DELLA REGIONE”

Signori Consiglieri,

numerosi sono gli organi di enti ed organismi che scadono al termine della legislatura. In quella appena iniziata la Regione deve provvedere alla nomina di 34 rappresentanti in 23 enti ed organismi di proprio interesse. Più specificamente il Consiglio regionale è chiamato ad effettuare complessivamente 27 nomine/designazioni.

I termini per la conclusione del procedimento in questione, previsti dall'articolo 10 della legge regionale 34/1996, erano apparsi già in passato assai ristretti per l'esame adeguato di tutte le candidature.

Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 23/2012 che ha previsto l'obbligo di presentare una candidatura maschile e una femminile per ogni nomina, è presumibile un raddoppio del numero dei candidati rispetto a quanto accaduto nelle precedenti legislature. Pertanto al fine di consentire a tutti i consiglieri e alla commissione a ciò deputata un'adeguata valutazione dei requisiti professionali e di esperienza di ciascun candidato in relazione alle cari-

che da ricoprire, appare necessario prevedere un allungamento di trenta giorni del termine per provvedere alle nomine scadenti con la legislatura.

La proposta è finanziariamente neutra in quanto introduce una semplice disposizione procedurale che non ha impatti sul bilancio regionale e consente una migliore "copertura amministrativa" del procedimento garantendo termini di istruttoria delle pratiche più adeguati.

La proposta si compone di quattro articoli. Il primo modifica testualmente l'articolo 10 della legge regionale 34/1996 prevedendo un allungamento dei termini per procedere alle nomine scadenti con la legislatura. La disposizione lascia tuttavia inalterati i termini per la presentazione delle candidature e permettendo così una migliore istruttoria ed un accurato esame delle stesse da parte degli uffici, dei Consiglieri e della competente commissione. Il secondo dispone l'invarianza finanziaria della legge. Il terzo contiene le disposizioni transitorie e il quarto la dichiarazione d'urgenza.

Art. 1

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 34/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) le parole: "sessantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio" sono sostituite dalle parole: "novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio e il termine per la presentazione delle candidature è fissato al trentesimo giorno successivo alla suddetta seduta".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni indicate all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di nomina o designazione non conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.